

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 12/33/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio notificava alla contribuente quattro distinti avvisi di accertamento con cui si accertava una maggior IRES dovuta per gli anni 2004 e 2005, avendo proceduto alla ripresa a tassazione delle imputazioni a conto economico della svalutazione delle partecipazioni detenute dalla contribuente in società aventi sede in Panama ed in Nigeria, paesi nei quali non erano in vigore accordi con l'Amministrazione finanziaria italiana per lo scambio di informazioni.

In applicazione del disposto di cui all'art. 61, comma 3 bis DPR n. 917/86, allora vigente, l'Ufficio riteneva indeducibile l'importo relativo alle predette svalutazioni (in misura di € 2.404.059,00), procedendo alla rettifica in aumento dell'imponibile dichiarato.

Con il ricorso in primo grado la contribuente deduceva in via pregiudiziale il difetto di motivazione degli atti impugnati, sostenuti semplicemente dalle argomentazioni contenute nel PVC, senza tener conto delle osservazioni formulate dalla contribuente in sede istruttoria, violando quanto prescritto sia dalla Statuto del contribuente, che dalla legge 241/90.

La società contribuente sosteneva inoltre la ammissibilità delle deduzioni in Italia delle componenti negative di reddito realizzate da società estere, quando, come nel caso in esame l'Amministrazione Finanziaria è stata messa in grado di eseguire i controlli tesi alla verifica della corretta determinazione della svalutazione e del relativo valore.

La contribuente sollevava anche questione di legittimità costituzionale del citato art. 61, comma 3 bis in relazione agli art. 3 e 53 della Costituzione per la disparità di trattamento che una diversa interpretazione della norma avrebbe comportato circa la svalutazione delle partecipazioni in società italiane, concretando una tassazione del tutto avulsa dalla effettiva capacità contributiva.

Nel merito l'Ufficio riconfermava la fondatezza della ripresa Costituendosi in giudizio l'Ufficio sosteneva la piena legittimità degli avvisi di accertamento, sul rilievo che il suo contenuto era del tutto idoneo a chiarire l'iter logico - giuridico delle riprese a tassazione.

Nel merito l'ufficio riconfermava la fondatezza della ripresa considerando inderogabile per la deducibilità della svalutazione la presenza di accordi tra Stati per lo scambio di informazioni.

Osservava inoltre che le minusvalenze riguardanti la società panamense avevano rilievo a far tempo dal 2006, mentre la svalutazione delle partecipazioni della società SPA SGF-INC era ancora sub judice e non poteva procedersi al riconoscimento della quota deducibile negli anni 2004 e 2005, fino a che non si potesse escludere l'eventuale annullamento della ripresa principale riguardante l'anno 2003.

Il primo giudice respinge i ricorsi riuniti e ora presenta appello la contribuente sostenendo in diritto la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso sulla nullità degli atti per difetto di motivazione.

L'Ufficio nell'emettere gli avvisi di accertamento non avrebbe tenuto in nessuna considerazione le argomentazioni difensive, limitandosi a riepilogare in maniera succinta il rilievo evidenziato dai verificatori.

Sostiene la contribuente che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione quanto dispone la legge 241/1990, e cioè che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, di cui non si è tenuto conto.

Infatti l'Ufficio non ha tenuto conto delle richieste presentate in sede di verifica, che come prescrive la legge 212, devono essere valutate dagli uffici impositori.

Dalla irritualità del comportamento dell'ufficio discende per la contribuente la nullità dell'avviso di accertamento. La contribuente eccepisce la illegittimità degli avvisi in quanto recanti pretese fiscali prive di fondamento, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 comma 3 bis d.p.r. 917, per tutte le considerazioni già esposte nel ricorso introduttivo, precisando che la contribuente ha messo in grado i giudici di poter rendersi conto della effettività della perdita.

La contribuente eccepisce la illegittima quantificazione della pretesa fiscale in conseguenza delle rettifiche effettuate dall'Ufficio per l'anno 2003. Se l'Ufficio impositore ha riconosciuto la deducibilità della perdita relativa alla partecipazione nella Spa SGF-INC per l'anno 2003 per un quinto, la deduzione spetta per i successivi 4 quinti nei quattro anni successivi.

Costituendosi in giudizio l'Ufficio sostiene la infondatezza dell'appello e conferma la indeducibilità delle svalutazioni relative a partecipazioni in società residenti a Panama e in Nigeria. Osserva che l'atto impositivo è ben motivato e tiene conto anche delle argomentazioni sostenute dalla contribuente nella sua memoria.

Nel merito deduce che le Società con sede all'estero per avere trattamenti di maggior favore è necessario che il paese nel quale si è prodotto l'effetto negativo abbia un accordo con lo Stato italiano per lo scambio di informazioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente deduce in via pregiudiziale la nullità totale o parziale degli accertamenti, in quanto privi di motivazione essendosi limitati a riportare il contenuto del Processo Verbale di Constatazione.

Si osserva che l'accertamento non si limita a riportare il contenuto del PVC, ma considera ogni aspetto deducibile comprese le osservazioni e le richieste della parte ricorrente attentamente valutate dall'Ufficio, anche se non hanno avuto un'incidenza tale da inficiare la verifica tributaria.

Per tale motivo l'Ufficio nell'atto di accertamento non ha ritenuto opportuno, e ciò legittimamente, fare riferimento alla memoria del contribuente.

In via subordinata l'appellante ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 comma 3 bis del DPR 917/86, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. La norma in questione è invece rispettosa della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed è diretta a garantire, come prevede l'art. 53 della Costituzione, il concorso dei cittadini alle spese pubbliche. Da ciò deriva la infondatezza della dedotta incostituzionalità.

L'art. 61 comma 3 bis del DPR 917/86 stabilisce la indeducibilità delle svalutazioni per la partecipazione in società residenti all'estero, come nel caso che ci occupa, in assenza di accordi che consentono alla Amministrazione Finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.

La riduzione del valore di una partecipazione per una società che abbia sede nei paesi extra CEE, è consentita solo quando il fisco italiano autorizzato in base ad accordi anti - evasione fiscale, può acquisire dal paese estero le informazioni necessarie a confermare le somme dedotte dal reddito.

Nel nostro caso tale presupposto è assente sia perché a Panama e in Nigeria non vi sono accordi con l'Italia sia perché a tale carenza non può supplire direttamente il contribuente

fornendo gli esiti del bilancio delle società con sede all'estero, anche se il bilancio è certificato.

Ne può considerarsi fondata l'osservazione in ordine alla società panamense, per la quale la pretesa indeducibilità contestata per l'anno 2004 e 2005 sarebbe ugualmente dedotta nel 2006 sotto forma di minusvalenza. in quanto il fondamento di tale deducibilità, è tutta da verificare..

Osserva inoltre la contribuente per l'anno 2003 è stata contestata la deducibilità integrale della partecipazione nella società SGF-INC spa, mentre è stata riconosciuta la deducibilità nei limiti di 1/5 dell'importo accertato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.209/92.

Da ciò discende che la deducibilità della perdita relativa alla partecipazione nella s.p.a. SGF-INC per l'anno 2003, spetterebbe anche per gli anni 2004/2005, nella percentuale di 1/5 per ogni anno.

Tuttavia si deve osservare che i rilievi del 2003 sono ancora sub judice e il riconoscimento attuale andrebbe a confliggere con un eventuale annullamento della ripresa del 2003.

Per tali considerazione l'appello è infondato e gli accertamenti devono considerarsi legittimi. Anche le sanzioni sono dovute, in quanto il reddito imponibile dichiarato è risultato inferiore a quello accertato.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Commissione conferma la decisione impugnata e condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre gli accessori di legge.